



Specializzato in consulenza e assistenza legale su lavoro, previdenza e sindacale

a cura del Centro Ricerche e Formazione
Presidente Maria Novella Bettini



Apprendistato professionalizzante Ecco i chiarimenti

Quando si applica la vecchia normativa



AFFRONTIAMO la delicata questione delle sperimentazioni regionali in materia di apprendistato, il Ministero del lavoro, con risposta ad interpellato (prot. n. 3508 del 14 settembre 2006), è intervenuto nuovamente a chiarire alcuni aspetti dei contratti di apprendistato professionalizzante.

Le problematiche sono state sollevate dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di La Spezia circa la legittimità della convivenza della sperimentazione (limitata nel numero di contratti stipulabili e nei soggetti destinatari) con i rapporti di apprendistato attuati secondo la disciplina previgente (legge n. 25/1955 e art. 16 della legge n. 196/1997).

Come noto, la cd. «Riforma Biagi» (D.lgs. n. 276/2003), in materia di apprendistato professionalizzato, è stata integrata dalla legge n. 80 del 2005 (cd. legge sulla competitività). Il provvedimento appena citato ha introdotto il comma 5-bis all'art. 49, il quale dispone che «fino all'approvazione della legge regionale (...), la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di

La questione delle sperimentazioni regionali Intervento del Ministero del Lavoro

categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Tale comma, oltre a chiarire che la «legge regionale» è l'unica fonte in grado di regolamentare in via definitiva tale tipologia contrattuale, ha assegnato alla contrattazione collettiva nazionale il compito di dettare la disciplina transitoria.

Alcune Regioni (come la Liguria, appunto) avevano già dato vita alla sperimentazione prima che venisse emanata la legge sulla competitività. Tali sperimentazioni sono state avviate tramite l'emanazione di delibere delle Giunte regionali e, per tale ragione, avviate secondo un iter non concorde alla previsione del comma 5-bis.

In merito, il Ministero del lavoro è intervenuto tramite la circolare n. 30 del 2005, con la quale ha voluto sciogliere le perplessità sorte su questa circostanza, affermando la piena validità delle sperimentazioni avviate prima della legge del 2005, purché le stesse fossero compatibili con i principi e i criteri dettati dalla Riforma Bia-



gi. Verificata, dunque, la validità delle sperimentazioni regionali in atto, occorre chiarire se sia o meno obbligatorio aderire alle stesse o se, viceversa, sia possibile, durante il periodo di sperimentazione, continuare ad attuare il vecchio contratto di apprendistato. E' essenziale chiarire subito che per avviare una sperimentazione si tende a prevedere una disciplina destinata ad operare per un periodo limitato di tempo e che investa solo alcuni dei destinatari possibili. Proprio per gli accennati motivi non si può ritenere che la vecchia disciplina non sia più in vigore, infatti, così facendo si creerebbe un vuoto normativo che porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento; nel senso che, come è chiaramente ribadito dal Ministero, in risposta all'interpello: «Al fine di evitare qualsiasi illegittima disparità di trattamento fra datori di lavoro, rispetto all'accesso ai benefici e agli incentivi connessi all'apprendistato (...) fino alla definitiva entrata in vigore e alla operatività dei 'nuovi' apprendisti, resta applicabile la disciplina di cui alla legge n.

25/1995, come modificata dalla legge n. 196/1997».

Di pari importanza è il secondo chiarimento fatto dal Ministero circa le ipotesi in cui la contrattazione collettiva nazionale abbia provveduto a disciplinare la fattispecie in via transitoria. In questa ipotesi, in applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 49 della «Riforma Biagi», il datore di lavoro, in assenza della legge regionale regolatrice della materia, dovrà attenersi necessariamente alle previsioni del Ccnl di riferimento per porre in essere un contratto di apprendistato «professionalizzante».

Alfonso Tagliamonte

Per informazioni

Tel. e fax
(mercoledì 12-14)
0874/484903
Piazza C. Battisti, 11
Campobasso
www.cref.it
info@cref.it